

Causa T-166/94

Koyo Seiko Co. Ltd
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Antidumping — Danno»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 14 luglio 1995 II - 2133

Massime della sentenza

- 1. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Determinazione a livello degli «anelli esterni», componenti dei cuscinetti a rulli conici (CRC), venduti separatamente — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Insussistenza [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 1]*
- 2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Incidenza delle importazioni oggetto di dumping — Valutazione in rapporto a una parte rappresentativa del mercato comunitario — Ammissibilità — Violazione del principio dell'unità del mercato comunitario — Insussistenza — Esclusione dei mercati che siano oggetto di misure nazionali di protezione emanate in conformità alla normativa comunitaria — Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4, nn. 4 e 5)*

3. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Prova del nesso di causalità — Obblighi delle istituzioni — Valutazione di fattori estranei al dumping — Importazioni di prodotti fabbricati in altri paesi terzi da produttori collegati ai produttori comunitari — Importazioni che non possono ridurre la redditività dell'industria comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 1)*

4. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamenti che istituiscono dazi antidumping — Inesattezza che non impedisce la comprensione del ragionamento che ha condotto all'istituzione dei dazi — Irrilevanza (Trattato CE, art. 190)*

1. Nell'azione del Consiglio, il quale ha emanato il regolamento n. 55/93, che istituisce un dazio definitivo sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici (CRC) originari del Giappone diverso da quello imposto sui CRC completi, basandosi, per accertare l'esistenza e la misura del danno arrecato ai produttori comunitari di anelli esterni, non sul prezzo dei cuscinetti a rulli conici (CRC) completi, bensì su quello degli anelli esterni, che sono fra i componenti dei CRC, non sono ravvisabili né errori manifesti di valutazione né uno sviamento di potere.

Infatti, a prescindere dalle questioni concernenti l'esistenza di una concorrenza tra anelli esterni provenienti da vari produttori e il montaggio degli anelli esterni di un produttore con gli altri componenti del CRC di un altro produttore, gli anelli esterni sono prodotti distinti, venduti e fatturati separatamente rispetto agli altri

componenti del CRC; per tale motivo essi possono costituire oggetto di una procedura antidumping ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento antidumping di base.

Peraltro, se il prodotto nel suo complesso è intercambiabile e può essere sostituito da un CRC completo proveniente da un qualsiasi altro produttore, qualsiasi utilità tratta da un elemento di tale prodotto, nella fattispecie l'anello esterno venduto sotto forma di prodotto distinto, può influenzare la scelta dell'acquirente. Quando tale utilità si traduce in termini di prezzo, l'acquirente preferirà in linea di principio l'elemento meno costoso, né cambierà idea a causa della compatibilità di detto elemento con un tipo solo degli altri componenti del CRC completo, per cui la sottoquotazione del prezzo di tale elemento, vale a dire dell'anello esterno, può causare un danno ai produttori comunitari dello stesso.

Inoltre, qualora la scelta di un componente del CRC completo implichi che tutti gli altri elementi debbano provenire dal medesimo produttore, gli effetti della concorrenza esistente tra gli anelli esterni si riflettono a livello dei CRC completi, di modo che dal fatto che gli anelli esterni non vengano in concreto montati insieme ai coni dei vari produttori deriva che l'importazione di anelli esterni giapponesi oggetto di dumping danneggia in un primo tempo gli anelli esterni comunitari e, in seguito, gli altri componenti comunitari del CRC completo.

2. La prassi seguita dalle istituzioni comunitarie, consistente nel tenere in considerazione solo una parte rappresentativa del mercato comunitario per analizzare l'impatto di importazioni oggetto di dumping, non è contraria al principio dell'unità del mercato comunitario, purché sia sufficientemente dimostrata la rappresentatività del campione di mercato comunitario preso in esame.

Al riguardo occorre prendere atto che esse giustamente tengono conto di una parte soltanto del mercato comunitario, rappresentativa al tempo stesso per quanto concerne l'analisi della sottoquotazione dei prezzi, delle vendite e delle quote di mercato, tralasciando in sede di valutazione del danno sofferto dall'industria comunitaria il mercato di taluni Stati membri, inaccessibile ai prodotti importati oggetto di dumping a causa dei provvedimenti

nazionali di salvaguardia adottati in osservanza della normativa comunitaria. L'inclusione di tali mercati porterebbe infatti al risultato di relativizzare la misura del danno e quindi di diminuire la tutela che il regolamento antidumping di base vuole offrire in relazione alla parte del mercato comunitario accessibile alle suddette importazioni.

3. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 2423/88, le istituzioni comunitarie sono tenute a valutare se il danno di cui esse intendono tener conto derivi effettivamente dalle importazioni che sono state oggetto di dumping e ad escludere qualsiasi danno dovuto ad altri fattori.

In una situazione in cui le importazioni provenienti da paesi terzi diversi da quello dal quale provengono le importazioni oggetto della procedura antidumping sono dello stesso ordine di grandezza di queste ultime e in cui le istituzioni valutano in termini di redditività il danno sofferto dall'industria comunitaria, occorre dichiarare che le dette importazioni provenienti da paesi terzi non sono tali da far venir meno il nesso di causalità tra il dumping e il danno. Va tenuto presente, al riguardo, che le suddette importazioni non sono tali da diminuire la redditività dell'industria comunitaria quando sono effettuate da produttori collegati ai produttori comunitari e sono state decise da questi ultimi.

4. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha adottato l'atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e alla Corte e al Tribunale di esercitare il loro controllo.

La circostanza che un 'considerando' di un regolamento che istituisce un dazio antidumping sia viziato da un'inesattezza

non può essere giudicata tale da viziare la legittimità del suddetto regolamento posto che la sua motivazione, considerata nella sua interezza, indichi in modo chiaro e comprensibile l'iter logico seguito dalle istituzioni in modo tale che la ricorrente, avendo a disposizione tutti i dati sui quali le istituzioni comunitarie hanno fondato il loro ragionamento e avendo peraltro partecipato attivamente alle varie fasi del procedimento amministrativo, preliminare alla fissazione dell'aliquota definitiva del dazio antidumping, non possa essersi ragionevolmente ingannata sul contenuto di detto iter logico.